

CANALE 6 TVM S.r.l.

Via Grado, n. 3

34079 Staranzano (GO)

A mezzo p.e.c. all'indirizzo: agcom@cert.agcom.it

Spett.le AGCOM

E p.c. al MIMIT agli indirizzi p.e.c.:

dgtel@pec.mimit.gov.it

dgtel.div09@pec.mimit.gov.it

dgtel.div10@pec.mimit.gov.it

CONSULTAZIONE PUBBLICA DI CUI ALLA DELIBERA 170/25/CONS

OGGETTO: Analisi preliminare per la ridestinazione delle frequenze UHF della rete nazionale n. 12 –

Rif.: Vs Comunicazione d.d. 29.12.2025 a firma del Dirigente Ing. Mauro Martino

OSSERVAZIONI

Il sottoscritto **Sig. LAZZARO Giorgio**,

con riferimento alla procedura di consultazione pubblica di cui sopra, preso atto della Vostra comunicazione d.d. 29.12.2025, ulteriormente espone, rileva, precisa e/o osserva quanto segue.

In via del tutto preliminare appare poco comprensibile la seguente espressione riportata alla fine del primo paragrafo della cennata comunicazione d.d. 29.12.2025: *“si rileva che non sono state fornite indicazioni di riservatezza dello stesso...”*.

Ad ogni buon conto, al fine di fornire fattivo contributo al procedimento di cui alla Delibera 170/25/CONS, chi scrive intende ripercorrere parte della vicenda storica sottesa alle frequenze in ambito locale nella regione Friuli Venezia Giulia.

Il decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, recante *“disposizioni urgenti per il differimento dei termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi”* ed in particolare l'art. 2-bis, comma 5 così come modificato dal decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con legge 23 febbraio 2006, n. 51 e dal decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con legge 29 novembre 2007, n. 222, il quale prevede che *“le trasmissioni televisive dei programmi e dei servizi multimediali su frequenze terrestri devono essere irradiate esclusivamente in tecnica*

digitale entro l'anno 2012. A tal fine vengono individuate aree all digital in cui accelerare la completa conversione”.

In data 08 luglio 2002 veniva approvato con apposito Decreto Ministeriale il Piano Nazionale delle frequenze.

Con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, così come modificato dal decreto legislativo n. 44 del 15 marzo 2010 veniva approvato il “*testo Unico dei servizi dei media audiovisivi e radiofonici*”, che all’art. 42 stabiliva che i diritti d’uso delle frequenze dovevano essere attribuiti, garantendo un uso efficiente e pluralistico della risorsa radioelettrica, secondo criteri pubblici, obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati, adottando criteri di salvaguardia del servizio a tutela dell’utenza.

Successivamente, dal 15 maggio al 16 giugno 2006, si teneva a Ginevra, nell’ambito dell’ITU (International Telecommunications Union) la Conferenza avente come oggetto la pianificazione del servizio di radiodiffusione terrestre sia televisiva che sonora in tecnica digitale.

Con la legge 06 giugno 2008, n. 101, come modificata dalla legge n. 88 del 2009 ed in particolare l’art. 8 – *novies*, comma 4, si stabiliva che nel corso della progressiva attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze i diritti d’uso delle frequenze per le reti televisive digitali sono assegnati “in conformità ai criteri di cui alla deliberazione n. 181/09/CONS dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni del 7 aprile 2009, pubblicata nella G. U. della Repubblica n. 99 del 30 aprile 2009.

Il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10.09.2008, pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 238 del 10 ottobre 2008 e succ. modifiche, definiva il calendario nazionale per il passaggio definitivo delle trasmissioni televisive al digitale terrestre con l’indicazione delle aree territoriali interessate e delle scadenze.

Con delibera n. 300/10/Cons del 15 giugno 2010 si stabilivano i criteri generali del “piano nazionale di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale”.

Ed ancora, con decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, all’art. 4 si stabiliva che il Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito per brevità anche MISE) provvedeva all’assegnazione dei diritti d’uso relativi alle frequenze radiotelevisive per quanto concerne le frequenze radiotelevisive in ambito locale, per ciascuna Regione o area tecnica sulla base di una graduatoria dei soggetti abilitati ad esercire le trasmissioni radiotelevisive in ambito locale.

Sulla questione passaggio dal regime delle frequenze analogiche a quelle digitali si inserisce anche la delibera 330/11/Cons di modifica alla delibera 300/10/Cons.

In considerazione di quanto sopra, in data 26.11.2010 all’operatore di rete locale Canale 6 Tvm s.r.l., per la rete TVM, veniva assegnato il diritto d’uso provvisorio del CH 22 UHF per le province di Udine, Trieste e Gorizia.

Sempre in data 26.11.2010 all’operatore di rete locale Canale 6 Tvm s.r.l., per la rete TVM, veniva assegnato il diritto d’uso provvisorio del CH 22 UHF nella provincia di Trieste, limitatamente all’area di esercizio dell’impianto di Muggia (TS) e CH 34 UHF nella provincia di Gorizia,

limitatamente all'area di esercizio dell'impianto di Monte San Michele (GO) per le province di Udine, Trieste e Gorizia.

Con nota della DGPGSR prot. N. 56495 del 18.09.2013, si comunicava la sostituzione della frequenza dal CH 22 UHF al CH 41 UHF in via temporanea e sperimentale per la provincia di Trieste per risolvere le problematiche interferenziali derivanti dalla condivisione del medesimo canale da parte di Canale 6 e di TVM appartenenti alla medesima società nell'area di esercizio di Trieste.

Con nota DGSCER Prot. 60859 del 08.10.2013 si autorizzava l'attivazione in via temporanea a sperimentale del CH 41 UHF dalla postazione di Muggia (TS) in sostituzione del CH 22 UHF per l'emittente Canale 6.

Successivamente, in data 20.06.2014, vista la utile collocazione in graduatoria (posizione quarta) per la regione Friuli Venezia Giulia, con determina direttoriale della Direzione Generale per i Servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e Postali Divisione III, Prot. N. DGSCERP/Div. III/39142, veniva emanato provvedimento di assegnazione del diritto d'uso definitivo in ambito locale – Regione Friuli Venezia Giulia emittente TVM il Canale 22 UHF per le province di Trieste, Udine e Gorizia.

Mentre in data 09.07.2014, con determina direttoriale della Direzione Generale per i Servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e Postali Divisione III, Prot. N. DGSCERP/Div. III/43126, veniva emanato provvedimento di assegnazione del diritto d'uso definitivo in ambito locale – Regione Friuli Venezia Giulia emittente Canale 6 i canali 41 UHF per la provincia di Trieste, limitatamente all'area di servizio dell'impianto di Muggia (TS) e 34 UHF per la provincia di Gorizia, limitatamente all'area di servizio dell'impianto di Monte San Michele (GO).

A seguito dello *switch off* dell'anno 2012 e dei conseguenti provvedimenti di assegnazione di cui sopra, la società Canale 6 Tvm s.r.l., pur essendo risultata in quarta posizione nella graduatoria per l'assegnazione delle frequenze nella regione Friuli Venezia Giulia, otteneva l'assegnazione dapprima provvisoria di poi definitiva dei canali 22 UHF, 34 UHF e 41 UHF (quest'ultimo dopo mille difficoltà nell'anno 2013).

Purtroppo, i canali 22 UHF e 34 UHF, in contrasto con l'Accordo di Ginevra dell'anno 2006, non erano coordinati internazionalmente, in quanto trattavasi di frequenze assegnate in occasione del detto accordo ad altri Stati confinanti (Slovenia/Croazia). Mentre il solo canale 41 UHF risultava essere coordinato.

In considerazione di dette evidenze, la società Canale 6 TVM s.r.l. più volte ebbe a richiedere la sostituzione dei canali 22 UHF e 34 UHF con altre frequenze internazionalmente coordinate, senza però ottenere effettivo riscontro dal MISE.

In data 17 aprile 2015, il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze emanava apposito decreto, nell'ambito del quale venivano individuate due differenti procedure per armonizzare lo spazio radio elettrico nazionale e le relative frequenze con i legittimi diritti dei Paesi confinanti, vigenti le più sopra citate Convenzioni internazionali. In particolare, si stabiliva da un lato la possibilità per le emittenti locali assegnatarie di un canale non coordinato di volontaria dismissione, previo riconoscimento di misure economiche compensative e dall'altro, all'articolo 4, espressamente si prevedeva che: *“1. i soggetti titolari di diritto d'uso aventi ad oggetto frequenze indicate nella tabella C (tra le quali era ricompreso anche*

il canale 22 UHF assegnato alla società ricorrente - n.d.r.), che non partecipano alla procedura per l'attribuzione delle misure compensative di cui al presente provvedimento (leggasi volontaria dismissione - n.d.r.), devono, in ogni caso, esprimere manifestazione di interesse, in ordine di priorità, per tutte le frequenze pianificate dall'AGCOM con delibera 480/14/Cons, per le finalità di cui all'art. 6, comma 8 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e successive modifiche, come riportato dalla tabella D, secondo modalità di cui alla determina direttoriale di cui all'art. 2, comma 2 del presente decreto . 2. Nelle ipotesi dell'art. 2 comma 1, lett. b), la manifestazione di interesse espressa dal soggetto che ha conseguito il punteggio più alto complessivamente considerato dei singoli soggetti sulla medesima frequenza nelle graduatorie di cui all'art. 4 del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, è estesa a tutti i suddetti soggetti. 3. Il Ministero procede alle assegnazioni, secondo le manifestazioni di interesse di cui al presente articolo, ai soggetti titolari di diritto d'uso aventi ad oggetto frequenze indicate nella tabella C, che non hanno partecipato alla procedura per l'attribuzione delle misure compensative – nel caso in cui siano utilmente collocati nelle graduatorie di cui all'art. 4 del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, e alla delibera dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 480/14/CONS, con riferimento alla riduzione del numero delle frequenze nelle regioni interessate dalla presente procedura per le finalità di cui all'art. 6, comma 8 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e successive modifiche, come riportato dalla tabella D, in ordine decrescente a partire dalla prima posizione nelle suddette graduatorie – relativamente alle frequenze oggetto di volontario rilascio ai sensi dell'art. 2 e a quelle i cui titolari siano collocati in posizione non più utile nelle suddette graduatorie”.

Successivamente, in data 30.10.2015, veniva emanata e pubblicata la determina della Direzione Generale per i servizi di Comunicazione Elettronica e di radiodiffusione e postali Divisione IV, a firma de “il Direttore Generale Antonio Liroso”, Registro Interno prot. N. 0000679 – 30/10/2015 – Registrazione, disciplinante la procedura per la presentazione che, all'articolo 2 (manifestazione d'interesse), testualmente disponeva: “1. Ai sensi dell'art. 4 comma 1 del decreto i soggetti titolari di diritto d'uso aventi ad oggetto frequenze indicate nella tabella C, che non partecipano alla procedura per l'attribuzione delle misure economiche di natura compensativa di cui al citato decreto, devono in ogni caso, esprimere manifestazione di interesse, in ordine di priorità, per tutte le frequenze pianificate dall'AGCOM con delibera 480/14/Cons, per le finalità di cui all'art. 6, comma 8, del decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e successive modifiche, come riportato dalla tabella D 2. La manifestazione di interesse deve comprendere, a pena di esclusione, tutte le frequenze assegnabili della Tabella D) del decreto; 4. Nella domanda di partecipazione devono essere dichiarati, a pena di esclusione:.....b) l'indicazione della Regione e della frequenza per la sostituzione della quale si presenta la manifestazione d'interesse; la titolarità del diritto d'uso relativo alla frequenza per la sostituzione della quale si presenta la manifestazione d'interesse; d) l'elenco in ordine di priorità di tutte le frequenze assegnabili presenti nella tabella D del decreto per la Regione per la quale si presenta la domanda.....”.

In conformità con il D.M. 17 aprile 2015 e della – da ultimo cennata – determina d. d. 30.10.2015, Canale 6 Tvm s.r.l., con due distinte PEC d.d. 30.11.2015 formulava la propria dichiarazione di manifestazione d'interesse ai sensi dell'art. 4 del Decreto 17 aprile 2015 (G.U. n. 129 del 6 giugno

2015) sia quale titolare di diritto d'uso della frequenza CH 34 UHF sia quale titolare di diritto d'uso della frequenza sul CH 22 UHF per la regione Friuli Venezia Giulia.

In data 15.03.2016 veniva emanata e contestualmente pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico, la determina di conclusione della procedura per la presentazione delle domande volte ad ottenere le misure economiche di natura compensativa per il rilascio volontario delle frequenze televisive interferenti ai sensi del Decreto ministeriale del 17 aprile 2015, attuativo dell'art. 6, comma 9, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla legge del 21 febbraio 2014, n. 9, come modificata dall'articolo 1, comma 147, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 – per la REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA, a firma de “Il Direttore Generale Antonio Liroso”, che all'articolo 2, punto 7, testualmente dispone: *“L'operatore di rete Canale 6 TVM s.r.l. risulta collocato al quarto posto della graduatoria di assegnazione delle frequenze della regione Friuli Venezia Giulia, con il CH 22 UHF per le reti TVM e Canale 6..... Per la rete TVM il predetto Operatore, titolare del diritto d'uso definitivo del CH 22 UHF, ha presentato domanda di manifestazione di interesse. Relativamente alla rete canale 6, al fine di risolvere situazioni interferenziali derivanti dalla condivisione del medesimo canale per entrambe le reti, la frequenza CH 22 UHF è stata variata in CH 41 UHF e all'operatore di rete Canale 6 TVM s.r.l. è stato rilasciato il relativo diritto d'uso definitivo. Per la rete Canale 6 il predetto operatore non ha partecipato alla procedura di cui al D.M. 17 aprile 2015. In considerazione della posizione conseguita in graduatoria nonché della manifestazione di interesse presentata, l'operatore di rete Canale 6 TVM s.r.l. dovrà dismettere tutti gli impianti operanti sul CH 22 UHF, per entrambe le reti, nonché sul CH 41 UHF per la rete canale 6, secondo il calendario di spegnimento (Master Plan) che verrà successivamente inoltrato e gli stessi dovranno essere riaccesi per entrambe le reti, ossia Canale 6 e TVM, sul CH 31 UHF con le limitazioni indicate nella delibera n. 480/14/CONS”.*

La detta determina d. d. 15.03.2016, al successivo punto 9 dell'art. 2, riportava altresì: *“Gli operatori di rete.....e Canale 6 Tvm srl – per la rete Canale 6 – titolari del diritto d'uso definitivo della frequenza CH 34, frequenze indicate in tabella C, classificati rispettivamente al tredicesimo posto e al dodicesimo posto della graduatoria per l'assegnazione di frequenze nella regione Friuli Venezia Giulia, hanno presentato domanda di manifestazione d'interesse per la sostituzione della frequenza ma, considerata la posizione in graduatoria e non avendo l'amministrazione recuperato ulteriori risorse frequenziali, dovranno dismettere tutti gli impianti operanti sulle predette frequenze secondo il calendario di spegnimento (master plan) che verrà successivamente inoltrato, i diritti d'uso definitivi a suo tempo rilasciati verranno revocati e gli operatori.....Canale 6 Tvm srl avranno diritto all'erogazione dell'indennizzo di cui all'art. 3 del D.M. 17 aprile 2015”.*

In data 16.03.2016 venivano trasmesse le comunicazioni mise. AOO COM. REGISTRO UFFICIALE U. 0019979 e mise. AOO COM. REGISTRO UFFICIALE.U.0019993, con cui rispettivamente si comunicava l'avvio del procedimento di sostituzione delle frequenze dei diritti d'uso definitivi dai CH 22 UHF e CH 41 UHF al CH 31 UHF e l'avvio del procedimento di revoca del diritto d'uso definitivo del CH 34 UHF.

Ed ancora, parte ministeriale con propria comunicazione mise. AOO_COM. REGISTRO UFFICIALE.U.0071000.02.11.2016, specificava tra l'altro che: *“.....per la rete TVM come da determina direttoriale del 15 marzo 2016, il calendario di spegnimento prevede la dismissione degli impianti ID 38797 e 38792 operanti sul CH 22 UHF e la sostituzione della frequenza dal CH 22 UHF al CH 31 UHF per il solo impianto ID 38796. Per gli impianti ID 38797 e 38792 siti in*

località nelle province di Trieste e Gorizia, codesta società potrà, tuttavia, presentare un progetto sul CH 31 UHF da postazioni alternative essendo il CH 31 UHF non utilizzabile nei siti attuali come indicato dall'allegato alla delibera AGCOM n. 480/14 CONS. – Tabella 6, nota 1". Tale nota, del tutto apoditticamente ed in violazione di legge concludeva – con riferimento ai soli siti diversi da Monte Porzus (UDINE) –, con la seguente espressione: "Resta inteso che, qualora codesta società, non presentasse alcun progetto per l'utilizzo della frequenza CH 31 UHF da postazione alternativa per la rete CANALE 6 questa divisione procederà con la revoca del diritto d'uso rilasciato e all'erogazione del dovuto indennizzo".

Ad ogni buon conto, la società Canale 6 TVM s.r.l. attivava, in conformità ai detti provvedimenti, il canale 31 UHF nel pieno rispetto dei limiti interferenziali. Non solo, ma con diverse note trasmetteva i progetti per la frequenza assegnata anche da postazioni alternative.

Tuttavia, in data 28.02.2020 veniva emanata la Determina mise. AOO_COM.REGISTRO UFFICIALE. U.0014384. 28-02-2020, da "Il Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali – Divisione IV – di revoca diritto d'uso CH 22 UHF per le province di TRIESTE, Gorizia e UDINE considerata la asserita ed avversata mancata presentazione di progetti compatibili su CH 31 UHF, a firma de "Il Dirigente della Divisione IV Dr. Giovanni Gagliano", notificata a mezzo PEC il giorno 28.02.2020.

All'evidenza, la ormai pluriennale vicenda che ha visto, proprio malgrado, coinvolta la società Canale 6 TVM S.r.l., sempre utilmente collocata in graduatoria e mai assegnataria di canali coordinati a livello internazionale e/o non interferiti, ha generato e genera tuttora gravissimo nocumento sia all'utenza, sia alla medesima società.

Al fine di completare la descrizione storica degli accadimenti è d'uopo evidenziare altresì che Canale 6 TVM S.r.l. in data 08.04.2016 otteneva anche l'Autorizzazione Unica per la realizzazione di una nuova infrastruttura di Radiodiffusione televisiva sul p.c.n. 1024/14 del C.C. di Cologna-Monte Belvedere a Trieste, infrastruttura poi regolarmente realizzata.

Pare altresì doveroso evidenziare le esperienze professionali maturate dallo scrivente Lazzaro Giorgio nel settore delle frequenze radiotelevisive.

A questo punto, nella speranza di avere fornito elementi utili alla consultazione pubblica, si ribadisce che pare assolutamente opportuno che almeno la frequenza 42UHF non finisca nel baratro delle dismissioni e, quindi, di fatto persa, ragione per la quale Canale 6 TVM S.r.l., avendo già in passato reiteratamente richiesto l'assegnazione di tale frequenza ed avendo altresì tutti i requisiti tecnici e funzionali per l'immediata accensione ed utilizzo della stessa, con la presente formalmente **chiede** che tale frequenza possa essere assegnata alla medesima Canale 6 TVM S.r.l., sia per la province di Trieste e di Gorizia sia, soprattutto per la provincia di Udine. Ciò in quanto una tale assegnazione sarebbe certamente compatibile con il piano delle frequenze elaborato in sede ministeriale e, quindi, non genererebbe alcun problema interferenziale né con i paesi esteri né tantomeno con le vicine regioni italiane.

Certo che la presente comunicazione possa apportare un contributo utile e foriero di benefici nell'ambito della procedura di consultazione pubblica e nella successiva fase di eventuale assegnazione delle frequenze, lo scrivente porge distinti saluti e rimane a disposizione per eventuali confronti e/o contributi.

Staranzano, 12 gennaio 2026